



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 11/ 2015

Roma, 8 aprile 2015

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

ALLA REGIONE VENETO
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Palazzo Balbi

VENEZIA

pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO RIFORME
SERVIZIO ELETTORALE

UDINE

pec: autonomielocali@certregione.fvg.it

ALLA REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI
SETTORE COORDINAMENTO LEGISLATIVO E PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE
Via Gabriele d'Annunzio, 1

GENOVA

pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

ALLA REGIONE TOSCANA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Piazza Duomo, 10

FIRENZE

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

ALLA REGIONE UMBRIA
SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E POLITICHE DI GENERE
Palazzo Donini

PERUGIA

pec: regione.giunta@postacert.umbria.it

ALLA REGIONE MARCHE
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEGRETARIA GENERALE
Via Gentile da Fabriano, 9

ANCONA

pec: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

pec: gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it

ALLA REGIONE CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE "UFFICIO ELETTORALE REGIONALE"

NAPOLI

pec: capo.gab@pec.regione.campania.it

mail: seg.presidente@regione.campania.it

pec: ufficio.elettorale@pec.regione.campania.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ALLA REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Lungomare Nazario Sauro, 33
pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

BARI

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 5° ELETTORALE
pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ
Via Trento, 69
pec: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, in Friuli-Venezia Giulia e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015.

Elezioni amministrative nella Regione Siciliana nei giorni di domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno e lunedì 15 giugno 2015.

Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella medesima data.

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali - Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali - Altri adempimenti.

Con circolare n. 9/2015, è stata fra l'altro comunicata alle SS. LL. la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario fissata, con decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015, per domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 14 giugno 2015.

Le predette elezioni, come noto, riguarderanno le amministrazioni i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell'anno in corso nonché quelle che devono essere rinnovate per motivi diversi dalla scadenza e per le quali le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione si siano verificate **entro il 24 febbraio 2015**.

Per quanto attiene ai comuni sciolti a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

2009, n. 94, il rinnovo dei relativi organi elettivi deve avvenire in occasione del predetto turno annuale ordinario nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel primo semestre del corrente anno.

Nella medesima data di domenica 31 maggio 2015, si svolgerà anche il turno ordinario di elezioni amministrative in dieci comuni delle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia (indetto con decreto del competente Assessore regionale del 17 marzo scorso) e Sardegna (indetto con decreto del Presidente della Regione del 31 marzo scorso).

La Regione Siciliana, con decreto del competente Assessore regionale del 1° aprile scorso, ha fissato la data delle elezioni amministrative per i giorni 31 maggio e 1° giugno 2015, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 14 e 15 giugno 2015.

Ove non già provveduto, si pregano pertanto i Sigg. Prefetti di far pervenire, preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica elettoralesez2@interno.it copia dei decreti prefettizi di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali) adottati nell'ambito della rispettiva provincia.

* * *

Al momento, tra le Regioni interessate al rinnovo elettivo dei propri organi, risulta che siano state già indette, per il medesimo giorno di domenica 31 maggio 2015, le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto (con decreto del Presidente della Giunta del 27 marzo), della Liguria (con decreto del Prefetto di Genova, nelle funzioni di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, del 1° aprile), delle Marche (con decreto del Presidente della Giunta del 3 aprile) e della Puglia (con decreto del Presidente della Giunta del 7 aprile).

* * *

Per tutte le anzidette consultazioni, regionali e amministrative, tranne le elezioni amministrative nella Regione Siciliana, le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti avranno inizio le operazioni di scrutinio; in caso di concomitante svolgimento di elezioni regionali e comunali, si darà precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali verrà rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione (art. 20, secondo comma, della legge n. 108/68, come modificato dal suddetto art. 1, comma 399, della legge n. 147/2013).

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i più immediati adempimenti relativi all'organizzazione dei procedimenti per le elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, nonché per le elezioni regionali, fatte salve, per queste ultime, le ulteriori o diverse direttive che verranno eventualmente fornite dalle Regioni in base alle rispettive norme elettorali regionali.

Sommario

- a) *Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali*
- b) *Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative*
- c) *Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e comunali*
- d) *Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione*
- e) *Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali e regionali*
- f) *Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.*
- g) *Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.*
- h) *Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni amministrative e regionali.*

* * *

a) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni)

In vista di tutte le consultazioni elettorali in oggetto, si dispone nei comuni interessati l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali prescritta dall'art. 32, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Per la regolare esecuzione di tale revisione, i responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di ufficiali elettorali, procederanno **entro lunedì 13 aprile 2015**, terzo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'avvenuta cancellazione degli elettori emigrati, **devono richiamarsi in particolar modo le disposizioni impartite con circolare n. 43 del 13 novembre 2014**, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014 (emanato a norma dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), **ai fini dell'invio - esclusivamente in via telematica e con le modalità prescritte nella suddetta circolare - del solo file .xml, senza inviare in alcun modo altra documentazione al comune di nuova residenza.**

Si rammenta che, in caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 16 aprile 2015, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, comma sesto, del d.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio comunale *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine del 16 aprile 2015 i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato d.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria) nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Entro domenica 26 aprile 2015, decimo giorno successivo a quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione (domenica 31 maggio 2015) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 1° maggio 2015, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all'art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 16 maggio 2015, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, sarà provveduto, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 16 maggio 2015, l'ufficiale elettorale provvederà agli adempimenti di cui al comma 5-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Le SS. LL., nel comunicare le presenti disposizioni ai comuni e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali, vorranno altresì vigilare affinché gli ufficiali elettorali dei comuni provvedano agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e speditezza. Si raccomanda, in particolare, di vigilare che le cancellazioni per emigrazione vengano sospese in ogni caso nel giorno di **lunedì 13 aprile 2015**, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.

I comuni non interessati alle predette elezioni regionali e/o comunali potranno soprassedere alla predetta revisione salvo che siano direttamente attivati da uno dei comuni ove si svolgeranno le elezioni; in tal caso potranno procedere alle operazioni di revisione in oggetto limitatamente a quelle di cancellazione e di iscrizione di elettori



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

per trasferimento della residenza, nel rispetto dei termini, rispettivamente, di lunedì 13 aprile, ai fini delle cancellazioni, e di giovedì 16 aprile, ai fini delle iscrizioni.

b) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative (art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 570/60)

Il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di votazione, giovedì 16 aprile 2015, nei comuni in cui si svolgeranno solo le elezioni amministrative, si dovrà pubblicare all'albo pretorio *online* e affiggere in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco o di altro organo in carica, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi nonché della data e degli orari della votazione.

Si allegano i seguenti modelli di manifesto di convocazione dei comizi elettorali, da utilizzare alternativamente, che vengono trasmessi sia in formato "word" che in formato "pdf":

- modello n. 10-AR, manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali;

- modello n. 11-AR, manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali e circoscrizionali.

Il manifesto sarà stampato in numero pari a due esemplari per sezione più scorta.

Le SS. LL. vorranno dare assicurazione, preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica direzionelettorale@interno.it dell'avvenuto, tempestivo adempimento relativo alla pubblicazione e affissione del manifesto, in tutti i comuni interessati alle elezioni amministrative.

c) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e comunali (art. 3, sesto comma, della legge n. 108/68 e art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 570/60)

Lo stesso giorno di **giovedì 16 aprile 2015** verranno contestualmente pubblicati nell'albo pretorio *online* e affissi in altri luoghi pubblici, uno accanto all'altro, due manifesti a firma del sindaco:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

- a) quello con cui viene dato annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali (ed eventualmente comunali e circoscrizionali);
- b) per le elezioni regionali, quello con cui viene comunicata l'assegnazione dei seggi consiliari alle singole circoscrizioni elettorali della regione, ove previsto dalla normativa regionale.

Con riferimento alla lettera a) si allegano i seguenti modelli di manifesto di convocazione dei comizi elettorali, da utilizzare alternativamente, che parimenti vengono trasmessi sia in formato "word" che in formato "pdf":

- modello n. 1-AR, per la convocazione dei comizi in caso di sole elezioni regionali;
- modello n. 5-AR, per la convocazione dei comizi qualora vi siano elezioni regionali e comunali;
- modello n. 6-AR, per la convocazione dei comizi per lo svolgimento di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

Nelle Regioni Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, il manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni regionali e quello per le elezioni regionali e comunali (ed eventualmente circoscrizionali) potranno essere modificati o integrati dalle Regioni stesse, ove ritenuto, in base alle rispettive norme di legge concernenti le elezioni regionali, prima di essere inviati ai comuni per la pubblicazione e affissione.

Con riferimento alla lettera b), si allega, per ogni utilità, il modello di manifesto n. 12-AR, con cui, per le elezioni regionali, viene dato avviso dell'assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle singole circoscrizioni elettorali della regione, anch'esso trasmesso sia in formato "word" che in formato "pdf". Tale manifesto, predisposto in base alla normativa statale c.d. "cedevole", potrà essere eventualmente utilizzato dalle Regioni e adeguato alla propria normativa.

Ogni manifesto di cui alle lettere a) e b) sarà stampato in numero pari a due esemplari per sezione più scorta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione (d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197)

Per quanto riguarda le elezioni amministrative, si ritiene opportuno che vengano sensibilizzati i sindaci affinché i comuni provvedano alla massima pubblicizzazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 197/96, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, nei confronti dei cittadini comunitari che chiedano l'iscrizione nelle apposite liste aggiunte, per partecipare alle elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali).

In particolare dovrà essere evidenziato il carattere perentorio del termine di martedì 21 aprile 2015 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini comunitari che non risultino già iscritti.

Nel caso in cui in tale domanda sia contenuta anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto d.lgs. n. 197/96, si evidenzia l'esigenza che il comune provveda con immediatezza agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini comunitari anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

Le SS. LL. vorranno adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire una rapida definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari aventi diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.

e) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali e regionali

Al fine di garantire, l'immediato rilascio - entro 24 ore dalla relativa richiesta - delle certificazioni e l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti elettorali, gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali comunali e/o regionali - salvo eventuali diverse disposizioni contenute nelle norme di legge regionale per le elezioni regionali - dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 1° e sabato 2 maggio 2015**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 1° maggio 2015 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 2 maggio 2015**),



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile 2015, anche nelle ore pomeridiane.**

Per ogni utilità, s'informa che la Pubblicazione n. 5 - Elezioni comunali – Edizione 2015, recante “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature”, è già consultabile sul sito di questo Ministero www.interno.gov.it mentre l'analogia pubblicazione n. 3 – Elezioni regionali, verrà predisposta, in base alla normativa statale c.d. “cedevole”, e sarà successivamente consultabile, per ogni utilità, sul medesimo sito.

f) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Con riferimento alla potestà autenticatoria dei consiglieri e assessori comunali e provinciali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, si richiamano le pubblicazioni recanti “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature” citate alla lettera e).

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 ai consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco o al presidente della provincia, può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

g) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione** introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, con parere n. 283/00 – Sez. I – del 13 dicembre 2000. Negli stessi sensi si è nuovamente espresso lo stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato – Sez. V – n. 2178 del 16 aprile 2012).

h) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni amministrative e regionali (art. 129 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni)

Per le elezioni comunali e regionali, i Prefetti dei rispettivi ambiti territoriali interessati vorranno fornire con ogni tempestività preferibilmente a mezzo messaggistica interna certificata o, eventualmente, tramite fax al numero 06-4883756, notizie su eventuali ricorsi presentati ai competenti Tribunali amministrativi regionali, nei confronti sia dei provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali che delle deliberazioni degli organi che hanno adottato gli atti impugnati (Commissioni o Sottocommissioni elettorali circondariali, per le elezioni amministrative; Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale, per le elezioni regionali) nonché sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, dagli organi di giustizia amministrativa.

* * *

Le SS .LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai sindaci e ai segretari comunali, ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della provincia e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza a mezzo degli Uffici elettorali provinciali affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati